



Bruxelles, 20.8.2020
C(2020) 5779 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.8.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2014)9913 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT05SFOP015

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.8.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2014)9913 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia

CCI 2014IT05SFOP015

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2014) 9913 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 5127 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia.
- (2) In data 4 agosto 2020, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, comma primo, lettera a, lettera b punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), lettera d punto (ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti soggetti alla decisione di esecuzione C(2014)9913 della Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia chiede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per tutti gli assi prioritari di tale programma operativo.

La modifica del programma operativo consiste inoltre nel trasferimento di risorse finanziarie dalla priorità 8i, 8.v. e 8.vii, dell'Asse A, per una quota FSE pari a 42 465

¹ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

340 EUR, e priorità 10.i, 10.ii e 10.iv dell'asse C, per una quota FSE di 13 605 599 EUR e priorità 11 dell'asse D, per una quota FSE di 1 328 000 EUR e dalla priorità 9.i dell'Asse B, per una quota del FSE di 19 004 866 EUR, alla priorità 9.iv dell'Asse B e infine nel trasferimento tra Fondi, dal POR Toscana FESR per una quota FESR di 13 426 618 EUR per finanziarie azioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19, incluse nel programma come nuova tipologia di operazioni all'interno di un nuovo obiettivo specifico, e nella modifica corrispondente del quadro degli indicatori di output e di risultato e dei loro target.

- (4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalle esigenze della risposta all'epidemia di Covid-19. Essa descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², e dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, con procedura scritta in data 31 luglio 2020, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (6) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) È pertanto opportuno approvare gli elementi modificati della revisione del programma operativo soggetti all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2014) 9913,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2014) 9913 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno a titolo del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 12 dicembre 2014, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 4 agosto 2020:";
2. L'allegato I e II è sostituito dal testo riportato negli allegati della presente decisione.

² Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "Toscana" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 1 febbraio 2020.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.8.2020

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

